

Cari lettori,

un tema che si sta proponendo con una certa frequenza è quello dell'atto istitutivo di trust sottoscritto all'estero, ma che produce effetti su beni immobili in Italia.

Se ne è occupato di recente il Tribunale di Modena, con riferimento al rifiuto di procedere alla trascrizione da parte di un Conservatore particolarmente retrivo, che contestava anche l'ammissibilità del trust autodichiarato. Il profilo pubblicitario si univa ai profili notarili del deposito dell'atto straniero presso notaio italiano; di qui molteplici aspetti interessanti, trattati dall'articolo di presentazione della decisione che vi accludo.

Vi saluto cordialmente.

Maurizio Lupoi

Trascrivibilità in Italia del trust autodichiarato istituito all'estero (Trib. Modena, 12 novembre 2024)

Giuseppa Maria Pulvirenti

Sommario: § 1. Introduzione del caso - § 2. Il ragionamento del Tribunale - § 3. Gli atti esteri: impostazione della questione

§ 1. Introduzione del caso

La decisione del [Tribunale ordinario di Modena](#)¹ oggetto del presente contributo trae origine dal ricorso presentato avverso il rifiuto del Conservatore dei Registri Immobiliari di Modena di eseguire la trascrizione dell'atto istitutivo di un trust auto-dichiarato.

Più specificatamente, si trattava di un trust auto-dichiarato estero² istituito con atto autentificato nella sottoscrizione innanzi ad un notaio di Lugano munito di apostille secondo la convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961, depositato in Italia presso un notaio italiano e presentato alla Conservatoria dei registri immobiliari ufficio territoriale di Modena che ne rifiutava la trascrizione.

¹ Trib. Modena, 12 novembre 2024; cfr. Trib. Catanzaro, 5 aprile 2023, M. Manna *La trascrizione effettuata con riserva dal Conservatore dei registri immobiliari dell'atto istitutivo di trust autodichiarato* (Trib. Catanzaro, 5 aprile 2023), in questa *Rivista*, 2023, 861 e G. M. Pulvirenti, *Il ruolo del Notaio nel ricevere atti di trust formati all'estero*, *ivi*, 967.

² L'atto estero oggetto del provvedimento del Tribunale di Modena, riguarda un asserito atto di trust auto-dichiarato, regolato dalla legge di Jersey, rientrante in una categoria di atti, che cominciano a diffondersi anche in Italia, finalizzati alla creazione di un "ente" autonomo all'interno dello Stato costituito da soggetti che si definiscono "persone fisiche in carne ed ossa" e che intenderebbero sottrarsi agli obblighi che su di essi gravano in quanto cittadini, cfr. D. Muritano, *I freemen on the land in Italia e lo one people's public trust*, in questa *Rivista*, 2023, 74.

Il Conservatore dei registri immobiliari motivava il proprio rifiuto alla trascrizione di trust istituito all'estero *ex art. 2674* cod. civ. in quanto la relativa trascrizione non sarebbe prevista dall'ordinamento nel quale vige il principio di tassatività degli atti da trascrivere *ex art. 2643* cod. civ.; inoltre per mancato rispetto dei requisiti di forma *ex art. 2657*, comma 1, cod. civ. ritenendo che il verbale di deposito presso un notaio non sia idoneo ad integrare la fattispecie normativa.

Costituitasi in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Modena a conferma del proprio rifiuto alla trascrizione dell'atto rilevava l'impossibilità di trascrivere un trust auto-dichiarato in quanto non producendo un trasferimento di proprietà non sarebbe ricompreso negli atti i cui effetti sono inclusi nell'*art. 2643* cod. civ., come pure nell'*art. 2645-ter* cod. civ.

Il Tribunale accoglie il ricorso presentato dalla disponente dell'atto ritenendolo fondato ed ordina al Conservatore dei registri immobiliari di Modena di eseguire la trascrizione dell'atto "alle condizioni e termini indicati nella nota di trascrizione presentata in data 22 agosto 2024".

§ 2. Il ragionamento del Tribunale

Il Tribunale accoglie il ricorso fondando il ragionamento su tre punti:

1. L'ammissibilità del trust auto-dichiarato
2. La trascrivibilità dell'atto di trust auto-dichiarato
3. I requisiti formali dell'atto e del verbale notarile di deposito

Sul trust auto-dichiarato il Collegio ritiene ammissibile l'istituto con il quale il disponente (di beni immobili o mobili) ed il trustee convergono nella stessa persona la cui titolarità sui beni viene "compressa" dal vincolo di realizzazione delle finalità del trust, senza che si abbia un effetto traslativo bensì di separazione patrimoniale ovvero di

sottoposizione dei beni ad un vincolo di impiego secondo il programma del trust.³

Il Tribunale afferma di aderire all'orientamento maggioritario secondo cui la ratifica della convenzione de L'Aja 1° luglio 1985 (relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento) da parte del nostro ordinamento con l'espressa previsione dell'istituto del trust abbia superato l'ostacolo della espressa previsione legislativa di cui all'art. 2740, comma 2, cod. civ. – secondo cui le limitazioni della responsabilità patrimoniale generica non sono ammesse se non nei casi previsti dalla legge, risultando per gli effetti rispettata la riserva di legge di cui al comma 2 del citato art. 2740 cod. civ.

Il Collegio poi affronta la questione della trascrivibilità dell'atto e a fronte dell'ammissibilità della trascrizione del trust interno avallata dall'orientamento prevalente dal medesimo citato, sul punto conclude che si tratta di atto trascrivibile ai sensi dell'art. 12 della convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961 in quanto normativa ratificata in Italia e dunque vigente nel nostro ordinamento proprio al fine di rendere l'atto opponibile ai terzi.

Relativamente ai requisiti formali dell'atto di trust istituito all'estero rileva che esso “contiene le disposizioni patrimoniali del disponente trustee volte ad attribuire il vincolo di indisponibilità dei beni elencati”.

Relativamente ai requisiti formali del verbale di deposito in Italia presso un notaio considerando il verbale come atto avente “natura di atto ricognitivo” e rilevando che nel verbale il notaio “da atto della conformità dell'atto istitutivo del trust alla normativa italiana ed attesta la non

³ In dottrina v. M. Lupoi *Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia*, Milano, 5^a ed., 2024, 289 ss.; M. Manna, *Sulla legittimità del trust auto-dichiarato nell'ordinamento italiano (Trib. Termini Imerese, 30 novembre 2022)*, in questa *Rivista*, 2023, 514; nella stessa linea Trib. Catanzaro, 5 aprile 2023, in questa *Rivista*, già citata alla nota 1. Cfr. M. C. Andrini, *Nullità del trust autodichiarato: le responsabilità del notaio*, in questa *Rivista*, 2021, 118.

contrarietà a norme imperative” conclude affermando che il verbale “risponde ai requisiti richiesti ed idonei al fine di essere recepito nel nostro ordinamento”.

§ 3. Gli atti esteri: impostazione della questione

Il Tribunale, al quale si è rivolto l'istante con reclamo avverso il rifiuto del Conservatore dei Registri immobiliari di Modena di eseguire la trascrizione dell'atto estero depositato presso un notaio italiano, sottolineando la natura ricognitiva del verbale di deposito notarile e l'attestazione di conformità resa dal notaio accoglie il ricorso ordinando la trascrizione dell'atto nei termini ed alle condizioni richieste dall'istante.

Nel verbale di deposito il notaio attesta letteralmente di avere controllato “la regolarità formale del documento in questione in relazione alle sue caratteristiche formali ... a prescindere dall'efficacia del suo contenuto sostanziale (che appare peraltro privo di aspetti penalmente rilevanti e contrari all'ordine pubblico internazionale italiano)”.

Sorge spontaneo il quesito se sia sufficiente accertare che non ci siano profili penalmente rilevanti e violazioni palesi dell'ordine pubblico e su quale filtro e quale difesa possa avere il nostro ordinamento per evitare l'ingresso indiscriminato di qualsiasi atto estero formalmente ineccepibile in quanto recante i requisiti formali richiesti e a chi compete effettuare questo vaglio.

Affinché un atto di trust formato all'estero sia utilizzabile in Italia occorre che esso sia preventivamente depositato presso un archivio notarile o un notaio italiano,⁴ il quale redige un verbale, avente quali comparenti i

⁴ V. l'art. 106, n. 4, della legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dal D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 convertito dalla L. [28 febbraio 1997, n. 30](#) che ha definitivamente risolto la questione relativa al deposito delle scritture private autenticate.

soggetti che richiedono il deposito dell'atto, ed è chiamato a vagliarne la validità sotto il profilo della legalità formale e della corrispondenza al diritto anche se si tratti di diritto straniero.⁵

I requisiti minimi del controllo di legalità sono in sintesi la traduzione in lingua italiana;⁶ la legalizzazione⁷ o l'Apostille,⁸ salvo che si tratti di atto di trust estero proveniente da un paese con il quale vigano diversi accordi internazionali⁹ ovvero di scrittura privata semplice non autenticata; la conformità ai requisiti formali del paese di provenienza;¹⁰ la presenza dei requisiti minimi di sicurezza giuridica richiesti per la circolazione in Italia del negozio.

⁵ Il Consiglio Nazionale del Notariato ha recentemente offerto un utile strumento in materia con lo studio n. 7-2021\A, in *e-library* del CNN.

⁶ L'art. 68 del R.N., al comma 2, richiede che l'atto estero depositato debba essere accompagnato dalla relativa traduzione in lingua italiana.

⁷ Per produrre effetti in Italia, l'atto proveniente dall'estero deve essere legalizzato o munito di Apostille, ai sensi della convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961, come prescritto dall'art. 68 reg. not., dall'art. 2657, ultimo comma, cod. civ. per la trascrizione, e dall'art. 2837 cod. civ. per l'iscrizione.

⁸ La convenzione de L'Aja del 1961 ha svincolato gli Stati aderenti dalla necessità della legalizzazione, sostituendola con la formalità dell'Apostille. Da un punto di vista formale, l'Apostille ha semplificato la procedura di legalizzazione, unificandone la formula e stabilendo che il documento munito dell'Apostille può essere immediatamente recepito nel territorio di tutti gli Stati della Convenzione senza bisogno di un'altra legalizzazione.

⁹ In genere la forma è regolata dalla legge dello Stato in cui l'atto è posto in essere – si vedano gli artt. 48, 56, 60, L. [31 maggio 1995, n. 218](#) c.d. d.i.p.).

¹⁰ Si ritiene, tuttavia, che tale indagine non debba estendersi oltre i limiti dell'ordinaria diligenza professionale (Tale limitazione di responsabilità può operare solamente se il comportamento del notaio non è in alcun modo caratterizzato da profili di negligenza o imprudenza nell'esecuzione del suo mandato professionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 1176 cod. civ.), secondo i ben noti principi della responsabilità del prestatore d'opera ex art. 2236 cod. civ.

La verifica è sia formale, sia sostanziale in quanto il notaio è il foro privilegiato di produzione di strumenti giuridici dotati di certezza.

Relativamente al controllo di legalità formale l'atto deve rispettare la forma del luogo in cui l'atto è formato, c.d. *lex auctoris*, in base alle norme di diritto internazionale privato applicabili.

Relativamente al controllo di merito il notaio non può esimersi dall'effettuare un controllo di merito¹¹ su due livelli:

1. corrispondenza\verifica della conformità dell'atto alla legge straniera applicabile sotto il profilo delle sue norme inderogabili;
2. corrispondenza\verifica della conformità dell'atto estero al rispetto di ciò che l'ordinamento italiano prevede sotto il profilo dell'ordine pubblico e delle norme di applicazione necessaria¹² richiamate anche dall'[art. 15](#) della convenzione de L'Aja 1° luglio 1985 (relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento).

Il ricorso alla legge straniera, per creare un rapporto riconoscibile ai sensi della convenzione de L'Aja, presuppone che il notaio conduca una attenta analisi della fattispecie e formuli un giudizio di meritevolezza particolarmente pregnante. Si tratta di verificare che tramite la scelta della legge straniera non vengano travalicati i limiti imposti dal nostro ordinamento all'autonomia privata nel quadro dell'applicazione della convenzione de L'Aja.

¹¹ Il notaio deve verificare, ove sia applicabile la legge straniera, la compatibilità dell'atto estero con l'ordine pubblico c.d. internazionale (art. 16, L. n. 218/1995) e con le norme di applicazione necessaria (art. 17, L. n. 218/1995).

¹² Quando l'atto estero sia esecutivo o modificativo di trust, un terzo livello di controllo riguarda la sua rispondenza all'atto istitutivo con previa verifica della legittimazione all'esercizio e del corretto esercizio dei poteri conferiti nell'atto istitutivo (a chi spetta il potere e come può essere legittimamente esercitato?).